

DECISIONE A CONTRARRE N. 11 DEL RESPONSABILE SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTI E **RISCOSSIONE COATTIVA del 07.05.2025**

Oggetto: Affidamento dell'incarico professionale di patrocinio legale per l'appello avverso le sentenze n. 295 e 296/2024 e n. 294/2024 emesse dalla la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pesaro, nonché per la costituzione in giudizio nel procedimento in appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche RGA N. 297/2025 CIG B6C826FEB6

Il Responsabile del Servizio Accertamento Tributi e Riscossione Coattiva

Premesso

che il Comune di Pesaro ha affidato con atto di G.C. n. 309 del 12.12.2023 ad Aspes Spa, società in house a totale partecipazione pubblica, la gestione del servizio di accertamento e liquidazione definito e non pagato di tutte le imposte e tasse comunali con esclusione di quelle che l'ente ha affidato in concessione a soggetti terzi;

con contratto rep. n. 34040/2024 del 15.03.2024 è stata stipulata la convenzione per la disciplina e regolazione del servizio fra Comune di Pesaro ed Aspes Spa con decorrenza dal 01.01.2024 fino al 31.12.2028;

che il relativo capitolato tecnico, al punto 1.3.1 "Gestione del contenzioso", prevedono che in caso di contenzioso, venutosi a formare in seguito all'espletamento dell'attività accertativa, tutte le fasi propedeutiche alla resistenza in giudizio siano gestite dall'ufficio legale di Aspes spa, in collaborazione con professionisti di comprovata esperienza nell'ambito dei tributi locali, provvedendo alla redazione delle memorie difensive circa ali atti oggetto del contenzioso e che, in questo caso, il Comune rimborserà alla società gli oneri relativi alla rappresentanza ed al patrocinio legale quantificati in maniera forfettaria nello stesso capitolato;

che Il Comune di Pesaro con determinazione n. 921 del 2025 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio nel procedimento d'appello avente R.G.A. 297/2025 promosso da C. srl fino alla emananda sentenza allo studio legale Suppa & Chiarello, che aveva già patrocinato il primo grado;

che Il Comune di Pesaro con determinazione n. 923 del 2025 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale finalizzato all'appello delle sentenze n. 296 e 295/2024 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nei procedimenti avente R.G. rispettivamente N. 79/2024 e N. 77/2024 promossi da I. SRL, fino alle emanande sentenze allo studio legale Suppa & Chiarello;

che Il Comune di Pesaro con determinazione n. 924 del 2025 ha deliberato di procedere ad affidare l'incarico di patrocinio legale finalizzato all'appello della sentenza n. 294/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nel procedimento avente R.G. N 93 e 95/2024 (riuniti), fino alla emananda sentenza allo studio legale Suppa & Chiarello;

che pertanto è necessario affidare l'incarico di patrocinio legale finalizzato all'appello delle sentenze n. 296/2024, 295/2024, 294/2024 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e finalizzato alla costituzione in giudizio nell'appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria

ASPES S.p.A.

di secondo grado della Marche avente RGA 297/2025, fino alle emanande sentenze d'appello;

che il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023, in vigore dal primo luglio u.s., ha disciplinato all'articolo 56, tutte le ipotesi di esclusione dall'applicazione del Codice, per l'affidamento degli incarichi professionali con esplicita esclusione della difesa in giudizio e della correlata consulenza legale, salvo disciplinare le attività legali che si configurano come appalti di servizi;

che con riferimento ai contratti esclusi ex art. 56 del D.lgs 36/23 di cui sopra, l'espresso rinvio normativo al principio di parità di accesso al mercato, determina la relazione funzionale tra la concorrenza e il principio fondante del risultato (art.1, comma 1);

che il principio del risultato imposto dal legislatore indica alle P.A. un percorso operativo vocato alla massima tempestività ed al miglior rapporto possibile tra qualità e corrispettivo della prestazione, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

che la relazione illustrativa al nuovo Codice appalti e la posizione assunta dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, determina che solo in presenza di incarichi seriali e continuativi (appalti di servizi ordinari) è possibile coniugare il criterio della competenza, insito nel principio del risultato, con quello della rotazione;

Richiamati

il "Regolamento acquisizioni sotto soglia" di Aspes S.p.A. approvato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 50 del 25.09.2023;

il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1 dell'art. 17, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti - con apposito atto - adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

gli artt. 48-55 del d.lgs. n. 36/2023, recanti una specifica disciplina per le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Considerato

che nelle ipotesi, di incarichi professionali eterogenei ed occasionali, come nel caso di specie, è possibile un'attribuzione ragionata in funzione della loro natura, delle caratteristiche del professionista, attraverso una scelta discrezionale da parte della committenza;

che la natura dell'incarico in esame, richiede il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, attraverso una motivazione e l'acquisizione del curriculum del professionista, per verificarne l'adeguatezza all'incarico, verificare che non vi siano incompatibilità e acquisire il preventivo al fine della sua rispondenza ai parametri e all'equo compenso.

che il contenzioso in oggetto necessita di Professionista specializzato in diritto tributario degli Enti Locali ed in particolare di TARI;

che pertanto in base al principio di economicità e al principio di continuità dell'azione amministrativa, è opportuno che affidare anche gli appelli allo stesso Professionista che ha patrocinato il primo grado, e che dunque conosce l'oggetto del contenzioso;

che l'avv. Antonio Chiarello, iscritto all'Ordine degli avvocati di Lecce, che ha patrocinato il primo grado, si è dichiarato disponibile ad assumere gli incarichi per le fasi di d'appello;

che le controversie hanno ad oggetto il diritto tributario degli Enti Locali e che il Professionista è specializzato in tale ambito, come da curriculum vitae prodotto;

che tutti i predetti contenziosi hanno analogia di oggetto (tributo TARI);

che il Professionista ha reso la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000;

che il Professionista ha formulato offerta economica:

- 1) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo alla costituzione nel giudizio d'appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria delle Marche avente R.G.A. n. 297/2025 con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, e così per una somma complessiva di € 4.060,16;
- 2) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo all'appello delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro n. 296/2024 e 295/2024 con un onorario proposto di Euro 3.200,00 (tremiladuecento/00), ciascuna, oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, oltre il contributo unificato di € 500, per ciascuna sentenza, e così per una somma complessiva di € 9.120,32;
- 3) per l'assunzione dell'incarico professionale relativo all'appello della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro n. 294/2024 con un onorario proposto di Euro 1.700,00 (millesettecento/00) oltre CAP al 4% e IVA al 22%, considerato congruo, in conformità ai tariffari previsti dal D.M. N. 147 del 13.8.2022, oltre il contributo unificato di € 240,00, e così per una somma complessiva di € 2.396,96;

Ritenuto

che è pertanto possibile procedere con un affidamento diretto ex art. 50 del Codice appalti ovvero "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante" mentre nell'ipotesi di incarico reiterato, dovendo applicare il principio della rotazione, si può procedere, entro le medesime soglie, ex art 49, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto;

DETERMINA

- 1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;
- 2. di procedere all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto a Avv. Antonio Chiarello c.f. CHRNTN60T20L419E, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce, con studio nella stessa, Via Ludovico Ariosto n. 43 per la costituzione in giudizio nel procedimento di appello avanti la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche avente R.G.A. N. 297/2025, nonché per l'appello delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Pesaro n. 296/2024, 295/2024, 294/2024;
- 3. di dare atto che l'importo della parcella ammonta a € 11.300,00 (undicimilatrecento/00) oltre IVA e Cassa di previdenza (trasferte comprese), oltre € 1.240 per i contributi unificati;
- 4. che, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale, da stipularsi in forma di disciplinare di incarico, si intende perfezionato al momento della sua sottoscrizione;

Si dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni aziendali in materia di incompatibilità e/o conflitto di interessi (Codice Etico e di Comportamento, Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. n. 190/2012, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001).

Pesaro, 07.5.2025

Il R.U.P. per il Servizio Accertamento Tributi e

Riscossione Coattiva Mootf. Laura Riccil /